



COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Indice

- Art. 1 Oggetto
 - Art. 2 Presupposto dell'imposta
 - Art. 3 Soggetti Attivi
 - Art. 4 Soggetti Passivi
 - Art. 5 Definizione di fabbricato
 - Art. 6 Definizione di abitazione principale
 - Art. 7 Assimilazione all'abitazione principale
 - Art. 8 Definizione di area fabbricabile
 - Art. 9 Definizione di terreno agricolo
 - Art.10 ... Base imponibile per i fabbricati
 - Art.11 ... Base imponibile per i terreni agricoli
 - Art.12 ... Base imponibile per le aree fabbricabili
 - Art.13 ... Aliquote
 - Art.14 ... Esenzioni
 - Art.15 ... Detrazioni e agevolazioni dell'imposta
 - Art.16 ... Dichiarazione
 - Art.17 ... Modalità di esecuzione dei versamenti
 - Art.18 ... Funzionario Responsabile
 - Art.19 ... Attività di accertamento
 - Art.20 ... Sanzioni ed interessi
 - Art.21 ... Riscossione coattiva
 - Art.22 ... Rimborsi - Modalità
 - Art.23 ... Entrata in vigore
 - Art.24 ... Casi non previsti dal presente regolamento
 - Art.25 ... Rinvio dinamico
-

Art. 1 - Oggetto

1. Le norme contenute nel presente Regolamento disciplinano l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nel comune di Camisano Vicentino, istituita dal D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, disciplinata dagli articoli 8, 9 e 14 del decreto stesso e applicabili in quanto compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazione dalla L. 22/12/2011, n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e dal D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26/04/2012, n. 44 e dalle altre disposizioni legislative applicabili all'imposta comunale sugli immobili in quanto compatibili.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e s.m.i., confermato dal D.Lgs. 23/2011 e s.m.i..
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari, anche locali, vigenti.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. Per effetto del combinato disposto dell'articolo 8, commi 2 e 3, nonché dell'articolo 9, comma 1 del D.Lgs. n.23/2011 e dell'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011, presupposto dell'imposta è il possesso, così come definito al successivo articolo 4, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3 – Soggetti Attivi

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base
-

imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all'articolo 6 e all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del sopracitato articolo 13, pari allo 0,76 per cento.

Art. 4 - Soggetti Passivi

1. Soggetti passivi dell'Imposta Municipale Propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 12 quinquies del D.L. 16/2012, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Art. 5 – Definizione di fabbricato

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del D.L. 201/2011, per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzata.
-

Art. 6 - Definizione di Abitazione principale

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del D.L. 201/2011, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 7 – Assimilazioni all'abitazione principale e conseguenti agevolazioni.

1. In base all'articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011 sono assimilate ad abitazione principale le seguenti fattispecie di immobili:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
 - b) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 4 del presente Regolamento.
 2. Ai sensi del sopracitato articolo 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il Comune assimila ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata.
-

Art. 8 - Definizione di Area Fabbricabile

1. Come stabilito dall'articolo 36 comma 2, del D.L. 04/07/2006, n. 223, convertito dalla L. 04/08/2006, n. 248, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo
2. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, e s.m.i., iscritti nella previdenza agricola.

Art. 9 – Definizione di terreno agricolo

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile.

Art. 10 – Base Imponibile per i fabbricati

1. Ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e del D.L. 16/2012, la base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto con attribuzione della rendita, si ottiene utilizzando la rendita risultante al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:
 - a) gruppo catastale A (con esclusione della categoria A/10) = 160
 - b) categoria catastale A/10 = 80
 - c) gruppo catastale B = 140
 - d) categoria catastale C/1 = 55
 - e) categorie catastali C/2, C/6 e C/7 = 160
 - f) categoria catastali C/3, C/4 e C/5 = 140
 - g) gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/5) = 60 (dal 1° gennaio 2013 il moltiplicatore è fissato in 65)
 - h) categoria catastale D/5 = 80.
 2. Ai sensi dell'articolo 13, commi 14-ter e 14-quater, del D.L. 201/2011, i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, ad
-

esclusione di quelli non inventariabili secondo le norme catastali devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.

3. Per i fabbricati non iscritti in catasto, il cui classamento è stato richiesto al titolare del diritto reale di godimento, direttamente dall'Agenzia del Territorio, in caso di inottemperanza entro i termini stabiliti, viene considerata la rendita attribuita d'ufficio dal proponente, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza.
4. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del D.L. 201/2011 e s.m.i. la base imponibile è ridotta del 50%:
 - a) per i fabbricati di interesse storico ed artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Dpr. 28/12/2000, n.445 e s.m.i., rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino alla data in cui viene presentata la richiesta in catasto di attribuzione della rendita, la base imponibile è determinata secondo le risultanze delle scritture contabili applicando ai valori di bilancio i coefficienti di rivalutazione approvati annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 11 – Base Imponibile per i terreni agricoli

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del D.L. 201/2011, la base imponibile per i terreni agricoli si ottiene utilizzando il reddito
-

dominicale riportato in catasto al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta. Detto reddito viene rivalutato del 25% e moltiplicato per:

- 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- 135 per gli altri soggetti.

2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del D.L. 201/2011 e s.m.i., i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n.99, e s.m.i., iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500.
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500.
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Art. 12 – Base Imponibile per le aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio, al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, in considerazione della zona territoriale di ubicazione, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
 2. Nel caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della L. 05/08/1978, n.457 e s.m.i., la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
-

Art. 13 – Aliquote

1. Ai sensi dell'articolo 13, commi da 6 a 9, del D.L. 201/2011 e s.m.i. e dell'articolo 8, commi da 5 a 7, del D.Lgs 23/2011 e s.m.i., lo Stato ha fissato le seguenti aliquote:
 - Aliquota di base: 0,76 per cento
 - Aliquota ridotta : 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze
 - Aliquota ridotta: 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del D.L. 30/12/1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26/02/94, n. 133 e s.m.i..
2. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e s.m.i., può modificare le aliquote di base, nella misura indicata dall'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i..
3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del D.Lgs. 23/2011, nonché dell'articolo 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296 e s.m.i., le aliquote devono essere deliberate entro il termine stabilito dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le aliquote hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. La mancata approvazione delle aliquote entro il termine previsto, ha come effetto la proroga automatica delle aliquote deliberate per l'anno d'imposta precedente.
4. Ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, limitatamente all'anno d'imposta 2012, la deliberazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo del D.Lgs. 446/1997.

Art. 14 – Esenzioni

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, nonché dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed
-

- i) del D.Lgs. 504/1992 sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria:
- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 e E/9.
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Dpr. 29/09/1973, n. 601, e s.m.i..
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. 27/05/1929, n.810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. 27/12/1977, n. 984.
 - h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr 22/12/1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della L. 20/05/1985, n. 222.

Art. 15 - Detrazioni e agevolazioni dell'imposta

1. Eventuali maggiorazioni della detrazione o eventuali assimilazioni all'abitazione principale di cui all'articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011, sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.
2. In assenza della deliberazione di cui al precedente comma, si intende confermato quanto previsto per l'esercizio precedente.

Art. 16 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011. Con il citato decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del D.L. 04/07/2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 04/08/2006, n. 248, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto compatibili.
4. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° Gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 Settembre 2012.

Art. 17 – Modalità di esecuzione dei versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi, in ragione della propria quota di possesso e con riferimento al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è stato posseduto. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
 2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
 3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della L. 27/12/2006, n.
-

296, il versamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
 5. Per l'anno 2012, l'articolo 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011, ha diversificato le modalità di versamento dell'imposta dovuta per l'anno di competenza nel modo seguente, senza applicazione di sanzioni e di interessi:
 - a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale:
 - acconto in misura pari al 30 per cento dell'imposta dovuta con applicazione dell'aliquota di base prevista dall'articolo sopra richiamato entro il 16 Giugno 2012
 - saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno entro il 16 Dicembre 2012
 - b) per i fabbricati rurali ad uso abitativo indicati nell'articolo 9, comma 2 del presente regolamento:
 - versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno entro il 16 Dicembre 2012
 - c) per tutte le altre tipologie di immobili:
 - acconto, in misura pari al 50 per cento dell'imposta dovuta con applicazione dell'aliquota di base e delle detrazioni previste dall'articolo sopra richiamato entro il 16 Giugno 2012.
 - saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno entro il 16 Dicembre 2012
 - d) Per l'abitazione principale, oltre alle modalità di cui al punto precedente, è prevista la possibilità di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in tre rate, di cui la prima e la seconda in misura pari ad un terzo ciascuna dell'imposta dovuta con applicazione dell'aliquota di base e delle detrazioni previste dall'articolo sopra richiamato, da corrispondere rispettivamente entro il 16 Giugno 2012 e 16 Settembre 2012; la terza rata è versata entro il 16 Dicembre 2012 a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per
-

l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.

6. A decorrere dall'anno 2013, l'imposta municipale viene versata, nello stesso anno di riferimento, in due rate scadenti:
 - la prima entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta annua dovuta;
 - la seconda entro il 16 dicembre, pari al 50% dell'imposta annua dovutaE' facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
 7. Nel caso in cui le scadenze di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo ricorressero in un giorno festivo ovvero di sabato, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.L. 31/05/1994, n. 330, convertito dalla L. 27/07/1994, n. 473, il pagamento è considerato tempestivo se eseguito nel primo giorno lavorativo successivo.
 8. Nei casi di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, è prevista una sospensione tecnica dei pagamenti delle imposte dovute alle ordinarie scadenze e il versamento per l'intero periodo della procedura concorsuale è effettuato dal curatore fallimentare ovvero dal commissario liquidatore entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
 9. In caso di decesso del contribuente, l'imposta dovuta dal *de cuius* deve essere versata, a nome dello stesso, dagli eredi nei termini ordinari previsti per i versamenti in autoliquidazione. Se l'eredità è giacente, il versamento dovrà essere eseguito dal curatore della stessa nei termini ordinari disposti dalla legge.
 10. Il versamento dell'imposta in autoliquidazione, deve avvenire utilizzando il modello F24 in favore del soggetto ovvero dei soggetti attivi richiamati dall'articolo 3 del presente regolamento con indicazione dei rispettivi codici tributo stabiliti da apposito decreto del Ministero delle Finanze. Il contribuente ha la facoltà di compensare l'imposta dovuta con eventuali crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria o di altri Enti pubblici.
 11. Ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. 201/2011, a decorrere dal 1° dicembre 2012 il versamento dell'imposta
-

potrà avvenire anche con apposito bollettino postale.

Art. 18 - Funzionario Responsabile

1. Ai sensi del D.Lgs. 23/2011, articolo 9, comma 7, con delibera di Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 19 – Attività di accertamento

1. Come stabilito dall'articolo 13, comma 11 del D.L. 201/2011, le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
 2. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, comma 7 del D.Lgs. 23/2011.
 3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
 4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel
-

merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.

5. Gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, devono essere notificati al contribuente, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 e s.m.i.

Art. 20 - Sanzioni ed interessi

1. Ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 504/1992 e s.m.i., richiamato dall'articolo 9, comma 7 del D.Lgs. 23/2011, relativamente a sanzioni ed interessi si applica quanto segue:
 - per omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.=.
 - per infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
 - se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00.= a euro 258,00.=;
 - per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, è prevista una sanzione amministrativa da euro 51,00.= a euro 258,00.=.
 - le sanzioni indicate nei punti a) e b) sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie,
-

interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione;

- la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
 - la misura degli interessi per le riscossioni ed i rimborsi dell'Imposta municipale propria è pari al tasso legale d'interesse annuo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
2. Nella determinazione delle sanzioni si ha riguardo ai criteri stabiliti dall'articolo 7 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 e s.m.i. .
 3. Ai ritardati, parziali ed omessi versamenti nonché alle omesse o infedeli dichiarazioni si applica quanto previsto dall'articolo 13 del D. Lgs. 18/12/97 n. 471e s.m.i..
 4. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 21 - Riscossione coattiva

1. Ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 504/1992 e s.m.i., richiamato dall'articolo 9, comma 7 del D.Lgs. 23/2011, relativamente alla riscossione coattiva si applica quanto segue:
 - a) Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con la procedura indicata dal R.D. 14/04/1910, n. 639 e s.m.i..
 2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 163 della L. 27/12/2006, n.296, richiamato dall'articolo 9, comma 7 del D.Lgs. 23/2011, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
-

quello nel corso del quale l'atto impositivo è divenuto definitivo.

Art. 22 – Rimborsi – Modalità

1. Ai sensi del comma 164, articolo 1 della L. 27/12/2006 n. 296, il rimborso delle somme versate non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Non si fa luogo a rimborso se l'importo da rimborsare, al netto degli interessi, non supera Euro 12,00.

Art. 23 – Entrata in vigore

1. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

Art. 24 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Art. 25 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
-